COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXVI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 APRILE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1287

Disegno di legge (*Discussione e rimessione all'Assemblea*):

Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel territorio libero di Trieste (2322) 1287

PRESIDENTE . . 1287, 1290, 1291, 1294, 1295 1298, 1299, 1300, 1303, 1307
MOLINAROLI, *Relatore* 1287, 1291, 1294, 1295 1296, 1297, 1298, 1299, 1307
TURCHI 1290, 1294, 1295, 1298, 1300, 1307
NUMEROSO . . 1291, 1293, 1297, 1298, 1299
ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . 1292, 1293, 1295 1297, 1298, 1299, 1305, 1306
TOZZI CONDIVI 1295, 1299
TESAURO 1297, 1298, 1299, 1300, 1302, 1306
POLETTO 1298, 1299
LONGHENA 1298, 1299
BIMA 1298, 1304
AUDISIO 1299, 1303
BERTINELLI 1299, 1304
PAJETTA GIAN CARLO 1300, 1301, 1302, 1304 1305
SARAGAT 1301, 1304, 1306
ARMOSINO 1302
LUZZATTO 1302, 1306
VIGORELLI 1304, 1306

La seduta comincia alle 9.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Michele e Natali Ada.

Discussione del disegno di legge: Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste. (2322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni del Territorio Libero di Trieste.

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. Farò alcune premesse sulla particolare situazione del Territorio Libero di Trieste.

Il trattato di pacé fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 feb-

braio 1947, è stato reso esecutivo, per effetto della legge 2 agosto 1947, n. 111, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.

In forza degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo anzidetto, l'entrata in vigore del trattato di pace veniva fissata nella data del 16 settembre 1947, dalla quale avrebbe dovuto prendere efficacia anche l'articolo 21 del trattato stesso, nel quale si dichiarava cessata la sovranità dell'Italia sul Territorio Libero di Trieste, trasferendola al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, salvo il regime provvisorio attuale, in attesa che fosse posto in attuazione lo statuto permanente.

La speciale situazione internazionale del territorio assegnato al nuovo soggetto di diritto internazionale, configurato nel Territorio Libero di Trieste, ha più volte richiamato l'attenzione del Governo e del Paese sulle anomalie giuridiche che si manifestavano nei confronti dei nostri connazionali, ivi residenti, per la applicazione della legislazione italiana.

Pur essendo dichiarata dal trattato di pace la cessazione della sovranità italiana, questa non può dirsi effettivamente sostituita da altra, ed, in particolare, dalla sovranità del nuovo stato internazionale del Territorio Libero, perché questo non ha avuto ancora costituzione. Di fatto tutti i poteri sono esercitati dal comandante delle forze anglo-americane di Trieste, in attesa della assunzione della sua carica da parte del governatore del Territorio Libero di Trieste.

Senza entrare nel merito delle questioni politiche che attendono la ansiosa soluzione invocata da tutti gli italiani per il ricongiungimento definitivo di quelle terre e di quelle popolazioni alla Madre Patria, va rilevato che, dopo la ratifica del trattato di pace, la legislazione italiana prende efficacia sul Territorio Libero di Trieste se ed in quanto l'amministrazione militare anglo-americana estenda, con atto proprio, la legislazione stessa a quel territorio. L'amministrazione anglo-americana a sua volta ha piena potestà incontrollata di emanare leggi o norme aventi valore di legge, conformi o meno alla legislazione italiana vigente nel territorio della Repubblica.

Per queste considerazioni e nell'auspicio della prossima restituzione del Territorio Libero di Trieste all'Italia, è doverosa preoccupazione predisporre provvedimenti legislativi idonei ad esprimere formale assicurazione che la legislazione italiana, opportunamente adattata, sarà applicata in armonica corrispondenza a favore di tutti i cittadini italiani i quali traggono ragione di vita dal vincolo di impiego presso pubbliche amministrazioni.

Col presente disegno di legge si afferma appunto il riconoscimento dell'attuale rapporto di impiego da parte del Governo italiano, il quale dà la doverosa tranquillità per l'avvenire a quanti attualmente prestano servizio pubblico nel Territorio Libero, per il momento in cui verrà a cessare colà il regime fiduciario presente e riprenderà pieno vigore la sovranità dell'Italia.

Nel campo del pubblico impiego la Repubblica aveva già adottato norme legislative particolari in relazione agli impiegati statali in servizio nel Territorio Libero. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, recante disposizioni per il personale non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, in servizio nella provincia di Trieste, provvedeva, in particolare, alla creazione di un quadro speciale del personale non di ruolo anzidetto con determinate norme di carattere giuridico ed economiche che potevano collegarsi col provvedimento similare n. 207 del 4 marzo 1947 col quale veniva data una nuova sistemazione al personale statale avventizio della Repubblica.

Il successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 1064, richiamandosi anche al precedente decreto n. 677, con disposizioni relative ai pubblici dipendenti che passano ad amministrazioni del Territorio Libero di Trieste, mirava a regolare i rapporti di impiego dei dipendenti stessi in occasione del mutamento del loro servizio e per il caso di riammissione nella amministrazione di provenienza

I due provvedimenti menzionati, come è facile rilevare, miravano a regolare alcuni determinati rapporti tra lo Stato italiano e i propri dipendenti in servizio in particolari circostanze nel territorio in questione. Anche nel loro limitato campo, non ebbero neppure completa attuazione nella Repubblica per ragioni varie. Ad ogni modo, non potevano avere efficacia nella zona del Territorio Libero di Trieste.

Va pure rilevato che, mentre nel decreto n. 677 si parla di personale in servizio nel territorio della provincia di Trieste, nel decreto n. 1064 si parla di dipendenti addetti ad uffici esistenti nel Territorio Libero di Trieste. È noto che il territorio dell'antica provincia di Trieste non corrisponde affatto col Territorio Libero di Trieste né nel suo complesso, né in nessuna delle due zone *A* e *B* in cui il Territorio Libero di Trieste è attual-

mente diviso per l'amministrazione militare. La provincia di Trieste copriva nel 1940 un territorio di chilometri quadrati 1729,40, mentre il Territorio Libero si estende per chilometri quadrati 717,86, di cui 222 nella Zona *B*. Il Territorio Libero poi non comprende tutto il territorio della provincia di Trieste, bensì solo una parte di essa (dal Timavo a Punta Grossa, esclusi, per esempio, i comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari passati alla provincia di Gorizia) ed una parte della ex provincia italiana di Pola, da Punta Grossa al Quieto, costituente la Zona *B*, fino al confine interno carsico che demarca la zona passata alla sovranità della Iugoslavia.

Poichè questa è la situazione giuridica internazionale del Territorio Libero di Trieste, e tali sono i provvedimenti presi in precedenza dal Governo italiano, era indubbiamente doveroso che lo Stato si preoccupasse di armonizzare meglio i provvedimenti che erano stati presi in margine alla firma del trattato di pace, in previsione di quella che noi ci auguriamo possa essere domani la situazione dell'attuale Territorio Libero, e che quindi provvedesse con sistemazione più armonica ed analogica a quella che è la situazione delle amministrazioni dello Stato italiano, e a quella che è la situazione di impiego dei dipendenti pubblici di vario genere che agiscono ed operano nel Territorio Libero di Trieste.

Questo è appunto l'intendimento del provvedimento che il Governo ha presentato già da qualche mese.

La legge, per quello che ho detto in rapporto ai provvedimenti già presi, in qualche modo potrebbe sembrare superflua. Ma essa si rende necessaria, per quelle anomalie alle quali ho accennato, al fine di non creare delle differenze che altrimenti troverebbero difficile soluzione. Ecco perché, in sostanza, il disegno di legge n. 2322 riprende e riassume le sistemazioni giuridiche ed anche economiche già previste nei due decreti citati, tanto più che questi non consideravano tutte le posizioni che di fatto si vengono a manifestare nell'impiego dei vari dipendenti del Territorio Libero, e, in corrispondenza della migliore situazione attuale degli avventizi dello Stato italiano, le regola in conformità.

C'è da notare una differenza che si spiega con la diversità delle situazioni. In questo disegno di legge è tenuto presente non solo il personale delle amministrazioni dello Stato che funzionano nel Territorio Libero, assunto dallo Stato, ma anche il personale che presta servizio nelle amministrazioni dello Stato e che è stato assunto direttamente dall'amministrazione alleata, e quello assunto direttamente dall'amministrazione di occupazione anglo-americana per i propri uffici che essa ha creduto di creare nello stesso Territorio Libero. È giusto che queste categorie che compiono servizio di carattere pubblico connesso con l'amministrazione del Territorio Libero e che sono state nominate dall'autorità che ha giurisdizione su quel territorio siano considerate alla stessa stregue che se le avesse assunte lo stesso Governo italiano nella piena funzione della sua sovranità. Inoltre, e ciò è assai importante, mentre nello Stato italiano per la sistemazione nei ruoli transitori del personale avventizio nelle varie branche dell'amministrazione – sistemazione avvenuta con la famosa legge n. 262 alla quale il Parlamento dette applicazione con l'ultima legge contenente appunto le norme di attuazione – era stabilito che la data di assunzione non dovesse esseré posteriore al 1° maggio 1948, poiché da quella data era stato fatto ripetutamente divieto di assumere qualsiasi altro personale avventizio, qui, invece, si prescinde da questa data per il personale assunto direttamente dal governo alleato per i propri uffici od anche per collocarlo negli uffici statali. E ciò si spiega con il fatto che noi non abbiamo ingerenza sugli atti dell'amministrazione militare alleata. Ed è quindi giusto che quel personale, assunto per i poteri della autorità che esercita la giurisdizione su quel territorio, sia posto nella stessa posizione di tranquillità che se fosse stato assunto dal nostro Governo entro quel limite che noi dobbiamo rispettare, ma che il governo militare alleato può fare a meno di tener conto, poiché può fare quello che vuole, almeno per ora.

C'è quindi questa differenza: che il personale avventizio nel Territorio Libero di Trieste – ripeto – viene considerato, per la sua sistemazione successiva, anche se assunto dalle potenze alleate dopo il 1° maggio 1948.

Questo è il fulcro del provvedimento nel suo complesso.

C'è da fare anche un'altra considerazione. In questo provvedimento il personale insegnante del Territorio Libero di Trieste è considerato a parte, provvedendosi cioè ad esso distintamente, con un particolare articolo, a differenza di ciò che si fa per tutti gli altri impiegati. La cosa è spiegabile perché già nel territorio della Repubblica, in occasione dei ruoli transitori, il personale insegnante ha avuto un trattamento a parte (parlo naturalmente del personale avventizio), per le peculiari caratteristiche del rapporto di im-

piego tra quel personale e lo Stato; lo stesso avviene qui, oltre che per la delicatezza delle funzioni che questo personale svolge, anche perchè esso ha compiuto in quel territorio una mansione di particolare rilievo in difesa dell'italianità di Trieste.

A questo punto, per meglio chiarire la portata del provvedimento, ritengo opportuno ricordare alla Commissione un fatto cui ho già accennato. Nel 1947 lo Stato italiano, con il già citato decreto n. 677, stabilì di creare un quadro speciale del personale addetto alla provincia di Trieste, che avrebbe dovuto avere la funzione di tenere in evidenza particolare e separata tutto il personale che in quel territorio svolgeva funzioni nello interesse dello Stato. Quel quadro speciale, di fatto, non è entrato in funzione; forse è in formazione, ma non si può dire che sia stato stabilito. Esso non avrebbe poi potuto avere valore per il Territorio Libero, perché il governo alleato agì come meglio credette, ed anziché quel quadro speciale in quelle forme previste dal dispositivo del Governo italiano, creò un albo speciale che corrisponde a un determinato ordine di governo n. 47 dello stesso anno 1947, nel quale il governo alleato, con particolari norme quasi tutte conformi a quelle del nostro ordinamento, ma anche con qualche differenziazione, inserì il personale insegnante con determinati requisiti, che poté dirsi sistemato a somiglianza del nostro personale avventizio nei ruoli transitori.

Però quell'albo speciale rappresenta effettivamente qualcosa di più e di meglio di quello che non siano i ruoli transitori italiani, ma non costituisce per altro, come da qualcuno si volle sostenere, un vero e proprio ruolo ordinario. Questo è il punto che va chiarito.

In ogni caso, qualunque sia la esatta consistenza giuridica di questo albo speciale costituito dal governo alleato e conservato presso la Intendenza di finanza di Trieste, gli insegnanti in esso inseriti ritengono che esso dia loro dei particolari diritti, sia qualche cosa di più e di meglio del semplice ruolo transitorio italiano, e desiderano conservarlo. Questi insegnanti sono circa 370.

La cosa è molto delicata, poiché tale albo si basa su un atto costituito legittimo in cui il Governo italiano non potrebbe interferire minimamente; ed anche se si lasciasse supporre che non oggi, ma domani quell'albo speciale costituito in quella forma e in rispondenza di quello che era stato il richiamo del Governo italiano potesse essere soppresso o comunque rimaneggiato in forme di cui non si definiscono le circostanze, la cosa non troverebbe favorevoli gli interessati, nè sarebbe giustificata. Per queste ragioni, io mi permetto di far presente alla Commissione l'opportunità di modificare l'articolo 3 del disegno di legge, perché si tenga conto di questo albo speciale che qui non si considera affatto.

Non ritengo di dovere aggiungere altro su quello che è il complesso del provvedimento per la sua impostazione e per la natura delle disposizioni che si intendono applicare. Aggiungerò solo che questo disegno di legge merita di essere subito discusso ed approvato, perché abbia la sua pronta attuazione, tanto più che è già intervenuto per la Repubblica il complesso dei provvedimenti relativi a questo personale, perfezionati anche con le norme che hanno dato attuazione ai ruoli speciali transitori. È pertanto opportuno che tale complesso di provvedimenti trovi definitiva sistemazione anche sotto l'aspetto di cui si occupa il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Mi sarei atteso che il relatore, dopo le considerazioni preliminari fatte, giungesse alla conclusione che la legge non ha alcuna urgenza di essere approvata, trattandosi di un provvedimento che non può avere, al momento, alcuna attuazione. Egli, invece, ha concluso riconoscendo che la legge è necessaria e che pertanto merita di essere approvata. Io credo che sia la prima volta che si approva una legge, pur sapendo che non può trovare attuazione, essendo ciò un grande interrogativo al quale credo che nessuno sia ora in grado di rispondere.

Se, malgrado ciò, il relatore ritiene che la legge debba essere approvata, mi pare che il significato sia chiaro: tale atteggiamento o va posto in relazione con le prossime elezioni amministrative, o con qualche richiesta che è venuta e alla quale non si può, o non si ritiene di dover rispondere in senso negativo.

Qual'è la portata della legge ? Il personale di cui all'articolo 1 può essere diviso in due categorie. La prima è quella del personale assunto dall'amministrazione italiana, e la sua posizione è pertanto già regolata dalle leggi in materia recentemente approvate.

L'altra categoria è rappresentata dal personale assunto dall'amministrazione militare alleata. A questo personale viene fatto un trattamento diverso da quello stabilito per il personale dell'amministrazione dello Stato, assunto dalla stessa amministrazione dello

Stato. Per il personale assunto dalla nostra amministrazione, si è stabilito il termine del 1° maggio 1948 che qui invece è stato lasciato in bianco: infatti al secondo comma dell'articolo 2 si dice che il provvedimento si applica al personale anche se assunto dalla amministrazione anglo-americana posteriormente al 1° maggio 1948 ossia fino a quando a tale amministrazione farà comodo assumere personale. Al momento in cui cesserà l'amministrazione militare (ed io mi auguro che ciò avvenga molto presto), tra un mese o tra un anno, con questa legge tutto il personale assunto da quella amministrazione ha diritto di essere ammesso nei ruoli. È quindi un trattamento di favore ed è sorprendente — non voglio usare un'altra parola — che proprio il Parlamento legiferi in modo più largo per il personale assunto da una amministrazione straniera di quanto non abbia fatto per il personale assunto dalla stessa amministrazione dello Stato italiano.

Si può pensare che l'amministrazione militare alleata abbia bisogno, quando cesserà di governare Trieste, di contentare molta gente, molti di coloro che le sono stati attorno in questi tempi e dei quali essa si è servita. A questa gente darà il contentino con la promessa di assunzione nell'Amministrazione italiana servendosi di questa legge che impone allo Stato italiano di assumere in ruolo come suoi impiegati coloro che sono stati assunti, anche all'ultimo momento.

Non credo che il Parlamento possa legiferare in questo senso, dando carta bianca all'amministrazione militare alleata, perché essa assuma chi crede, fino a quando crede, garantendo fin d'ora che tutto questo personale sarà immesso nei ruoli dell'amministrazione dello Stato.

Più grave ancora si presenta la norma dell'articolo 4, che istituisce una discriminazione da parte dello Stato italiano all'atto della cessazione dell'amministrazione militare alleata. L'articolo stabilisce che i benefici previsti dalla legge non sono applicabili a coloro che abbiano svolto attività contraria agli interessi nazionali.

Io penso che tale dizione sia inconcepibile e, piuttosto, diretta a colpire colui che non la pensa come il partito di maggioranza. È una norma che servirà ad allontanare dall'amministrazione dello Stato coloro che per avventura non siano stati o non siano d'accordo con il governo che, quando la legge andrà in attuazione, si trovi a guidare il Paese. Comunque, a prescindere da ogni considerazione di questa natura, è una norma discriminativa che non può trovar posto in una legge dello Stato, poiché norme discriminative di natura politica non vi devono essere.

Riassumendo: in primo luogo mi pare che l'approvazione della legge dovrebbe essere rinviata al momento in cui essa potrà essere attuata; in secondo luogo l'articolo 4 dovrebbe essere soppresso: infatti se attività contraria agli interessi nazionali si intende nel suo vero senso, la norma non è necessaria, poiché coloro che abbiano svolta tale attività non solo non debbono entrare in ruolo, ma non devono restare neppure nella amministrazione dello Stato. Infine l'articolo 2 dovrebbe essere armonizzato con le norme di legge vigenti che disciplinano la immissione nei ruoli transitori degli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

NUMEROSO. Anche io, per quanto sia favorevole in linea generale al disegno di legge, mi permetto di avanzare delle riserve sull'ultimo comma dell'articolo 2, non per le ragioni addotte dall'onorevole Turchi, ma soprattutto, per evitare una inflazione di personale che potrebbe in futuro verificarsi nelle amministrazioni dello Stato. Noi diamo con questa norma ai comandi militari alleati che amministrano oggi la città di Trieste, la possibilità di assumere un numero di impiegati anche superiore ai reali bisogni, facendoli trovare in servizio al momento in cui dovrebbe essere applicata questa legge.

Pertanto, salvo gli ulteriori schiarimenti che il relatore potrà dare, io non mi sento di approvare una siffatta disposizione che consentirebbe anche al personale nominato dopo il 1° maggio 1948 di essere incluso nei ruoli dell'amministrazione dello Stato, con tutte le conseguenze che facilmente si possono intuire.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MOLINAROLI, *Relatore*. Io penso che l'onorevole Turchi mi presterà fede se affermo che, pur non avendo detto tutto quello che poteva dirsi a maggiore illustrazione di questo provvedimento, tuttavia mi sono reso conto già in precedenza delle obiezioni che vengono mosse, meditandole una per una, poiché non sono uso fare le cose alla leggera. Però, dopo esame veramente ponderato e coscienzioso, ho creduto di dover arrivare alle conclusioni cui sono arrivato, e ne chiarirò brevemente le ragioni.

Circa la non applicabilità attuale della legge, credo che l'onorevole Turchi e chiunque

altro non possa trovare superfluo, in queste circostanze, fare qualcosa che rappresenti un atto di solidarietà verso i nostri fratelli di Trieste. In ogni modo è bene tener presente che questo provvedimento viene in discussione oggi, ma è stato presentato sin dal 16 novembre 1951, quando non v'era alcun accenno che a Trieste si potessero fare le elezioni con il sistema elettorale italiano.

La non applicabilità attuale della legge non è una ragione sufficiente per non approvarla affatto; tanto più che ho accennato che questo provvedimento in qualche modo vuole rimediare a qualche cosa che non è stata veramente perfetta nella nostra legislazione. Infatti i decreti legge n. 677 e 1064, come ho già detto, non erano molto in armonia con le leggi italiane. Nel 677, emanato due mesi prima che si firmasse il trattato di pace, si parla del personale della provincia di Trieste, quando già si sapeva che fine esso doveva fare, e si crea un quadro speciale che la Repubblica italiana non ha mai attuato. Nel 1064, poi, si stabiliscono norme che non perderò tempo ad illustrare, ma che potrei dimostrare sono in contrasto con lo stesso 677, norme che non sono state ponderate e considerate secondo quella armonia legislativa che sarebbe stata opportuna.

Questi due provvedimenti esistono nella legislazione italiana e riguardano il personale di quel territorio. Non si vede perché, anche in relazione agli altri provvedimenti legislativi intervenuti nel territorio della Repubblica, non si debba chiarire un po' meglio la situazione di coloro che, rispetto a quelle leggi che erano ancora meno applicabili di questa, si trovano in una posizione tale da non sapere quale parte della legislazione si riferisca ad essi.

Penso inoltre che l'onorevole Turchi non vorrà ritenere del tutto trascurabile che questa gente abbia una certa tranquillità per il futuro, tanto più considerato lo stato di ansietà in cui si trova.

Quindi, questo provvedimento è opportuno.

L'onorevole Turchi si è soffermato anche sul secondo comma dell'articolo 2. Io ho accennato alla questione di passaggio ma ho detto che non si può impedire al governo militare alleato, che ha la potestà giurisdizionale su quel territorio, di fare quello che vuole e di assumere personale fino alla data che vuole. Speriamo quindi che tali assunzioni abbiano presto termine perché non ci sia questa inflazione.

Ho molto riflettuto su questo punto e sarei giunto alla conclusione di sopprimere la norma che abolisce il termine, se in questo modo non si portasse danno a chi, senza sua colpa, cadesse in una situazione di questo genere; egli andrebbe a lavorare in una amministrazione che sarà sostituita dalla nostra, sapendo di poter essere licenziato dal Governo italiano. Ciò non può avvenire, e perciò non si può mantenere il termine del 1° maggio 1948, per quanto anche io lo preferirei.

Del resto, non credo che il Governo alleato possa voler provocare questa inflazione nell'amministrazione italiana, assumendo del personale che non serve ad esso né potrà servire a noi domani.

Passando all'articolo 4, io domando all'onorevole Turchi qual'è il significato che egli dà a tale articolo. Il significato è – e mi pare l'abbia ammesso lo stesso onorevole Turchi – « attività contraria agli interessi nazionali ». Non so perché si debba far coincidere gli interessi nazionali con gli interessi di partito. Anche io ho riflettuto su ciò. Del sentimento di Trieste il mio cuore è gonfio essendo arrivato alle sue porte trentaquattro anni fa, e il problema non mi lascia certo indifferente. Mi sarei ben guardato dall'approvare una disposizione che potesse suonare offesa alla libertà democratica. Qui si parla esplicitamente di interessi nazionali; non si può insinuare che si vogliano intendere interessi di partito. In tal caso sarei il primo a proporre la soppressione dell'articolo. L'onorevole Turchi osserva che, ammesso questo, l'articolo è superfluo. Ma è sempre meglio abbondare. Io quindi lascerei l'articolo com'è, chiarito che questo è veramente il suo significato, in modo che quando la legge avrà applicazione – ed io mi auguro che, per quella felice soluzione che tutti abbiamo nel cuore, cioé il ricongiungimento di Trieste all'Italia, ciò possa verificarsi presto – non ci sia bisogno di fare altre osservazioni.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il provvedimento di legge non è inutile né prematuro, poiché vuole dare una assicurazione e una garanzia al personale non di ruolo in servizio nella amministrazione a Trieste che, sobillato da una propaganda cosiddetta irredentista, vede oggi profilato come un pericolo per la propria esistenza, per lo stabilimento della propria posizione, il ritorno del Territorio libero sotto la sovranità italiana. Il Governo pertanto ha ritenuto utile proporre al Parlamento questo disegno di legge col quale lo Stato si assume non un impegno di carattere sem-

plicemente politico, ma un impegno di carattere giuridico attraverso una legge dello Stato, dando formale garanzia a questi impiegati che il ritorno di Trieste alla sovranità italiana non avrà per essi conseguenze pregiudizievoli allo sviluppo della loro carriera e alla sicurezza della loro posizione di funzionari non di ruolo.

Le osservazioni che sono state fatte, certamente rispecchiano una diversa posizione politica. C'è chi ritiene che la situazione di Trieste debba evolversi nel senso del Territorio Libero, e chi invece ritiene che debba annullarsi quella che è stata l'intera impostazione del trattato di pace ed il Territorio debba essere restituito alla sovranità italiana. Io comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Turchi anche in relazione alla posizione politica dei suoi amici di partito di Trieste, che sono per il Territorio Libero. Ma certamente chi non ha questa posizione di parte, questo orientamento politico, non può non sentire che concretare – non tanto alla vigilia delle elezioni, perché, come è stato giustamente detto, questa legge è stata varata dal Consiglio dei Ministro nel novembre scorso – nel momento in cui tutto il problema di Trieste è di nuovo posto in discussione, un atto che si è iniziato, ha un suo preciso significato.

Vi sono due obiezioni particolari che possono lasciare qualche perplessità. La prima riguarda la data di assunzione. Si verrebbe, cioè, a creare una condizione di favore al personale non di ruolo assunto dal governo militare alleato, rispetto a quello assunto dalla amministrazione dello Stato, per il quale la assunzione deve essere anterore al 1° maggio 1948. Si potrebbe trovare una via di mezzo. E, cioè, per evitare quel pericolo di inflazione che potrebbe verificarsi anche in un momento finale della gestione del governo militare alleato in seguito alle pressioni di interessati per avere una qualche sistemazione, si potrebbe fissare una data, quella di presentazione di questa legge: 16 novembre 1951.

NUMEROSO. Si potrebbe anche stabilire la data di entrata in vigore della legge.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Non avrebbe senso fissare la data di entrata in vigore della legge, perché potrebbe agevolare questa inflazione. Ma una data certa, e non discutibile, quale è quella del 16 novembre 1951, impedisce la possibilità di ulteriori assunzioni; e nello stesso tempo è una data in cui lo sviluppo normale delle attrezzature del governo militare alleato era sicuramente compiuto in larghissima misura. Non è infatti concepibile che al novembre dello scorso anno si dovessero ancora creare nuovi organi del governo militare alleato, o ampliare le strutture burocratiche. Non troverei quindi difficoltà a sostituire nell'ultimo comma dell'articolo 2 alle parole: « posteriormente al 1° maggio 1948 », le altre: « anteriormente al 16 novembre 1951 », in modo da eliminare completamente questa preoccupazione, enunciata anche dall'onorevole Numeroso.

Circa l'articolo 4, l'onorevole Turchi afferma che non è concepibile prevedere in una legge una qualche cosa in certo senso superflua perché chi agisce contrariamente agli interessi nazionali non dovrebbe far parte dell'Amministrazione dello Stato. Questo è un problema grosso, e non so se tutti saremmo d'accordo nel considerarlo in via generale. Qui poi ha un significato molto preciso che trova un precedente legislativo nella legge sulla riopzione degli alto-atesini. Infatti, prima nell'accordo internazionale di Parigi e poi nella legge dello Stato inserita nel nostro ordinamento giuridico, è stabilito che non possono essere ammessi a godere della cittadinanza coloro che, nel periodo delle opzioni, abbiano svolto attività non conforme ai doveri nazionali.

La disposizione dell'articolo 4 ha un significato abbastanza preciso nel caso di Trieste. Essa vuol dire che, mentre lo Stato italiano dà al personale non di ruolo di Trieste l'assicurazione di mantenerne la sistemazione al momento del ritorno sotto la sovranità italiana, non può però dimenticare che in certi momenti taluni hanno assunto determinati atteggiamenti concreti, che non li qualificano certo a divenire funzionari dello Stato, ed a godere di un beneficio da parte dello Stato italiano. Sarà questione di specificare il regolamento, di studiare il modo di tutelare anche l'interesse del singolo per poter adire quelle determinate istanze giurisdizionali al fine di evitare soprusi ed arbitri nell'applicazione di un articolo di questo genere; ma mi pare che non faremmo l'interesse dello Stato non introducendo questa riserva; che non è una riserva di partito: sarebbe difficile valutare solo sotto un profilo di partito gli atteggiamenti di Trieste, poiché molte volte i partiti hanno dovuto cambiare opinione in relazione ai diversi mutamenti internazionali. La norma ha un valore che, direi, è quello del senso comune: è escluso da questi benefici chi abbia agito contro gli interessi nazionali. Si tratterà di vedere, con tutte quelle garanzie che il nostro ordinamento generale prevede perché non si pos-

sano commettere arbitri nell'applicazione, quale è stato l'atteggiamento di questo o di quello. Ma una sanzione o un vaglio delle posizioni individuali è assolutamente necessario. Dico di più: che anche per gli avventizi nelle amministrazioni dello Stato c'è un certo vaglio, non in rapporto agli interessi nazionali, ma ad un giudizio abbastanza largo, oltre che sui titoli oggettivi e di rilevazione meccanica per la immissione nei ruoli transitori, sul rendimento, al di sopra di quelle considerazioni di carattere semplicemente certificativo.

Pertanto, prego la Commissione di approvare l'articolo 4, altrimenti potremmo incoraggiare qualcuno, che non abbia finora assunto apertamente una posizione antinazionale, a farlo, una volta approvata questa legge, sicuro che la Repubblica italiana con larghezza assoluta ed inusitata gli garantisce ormai qualsiasi cosa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Il personale civile non di ruolo attualmente in servizio negli uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio Libero di Trieste, assunto fino al 1° maggio 1948, purché in possesso della cittadinanza italiana, è considerato legato da rapporto di impiego o di lavoro con l'Amministrazione statale italiana dalla rispettiva data di assunzione.

Al personale impiegatizio di cui al precedente comma sono applicabili le norme sulla sistemazione nei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376; il termine previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della predetta legge decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Il servizio prestato dai cittadini italiani assunti negli Uffici ed Organi istituiti alle dirette dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nel Territorio Libero di Trieste è equiparato al servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato, agli effetti della successiva sistemazione nelle Amministrazioni medesime.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche al personale civile non di ruolo attualmente in servizio negli Uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio Libero di Trieste, assunto con provvedimenti dell'Amministrazione militare anglo-americana posteriormente al 1° maggio 1948 ».

Al secondo comma di questo articolo sono stati presentati due emendamenti. L'onorevole Turchi propone di sostituire alla parola: « posteriormente » la parola: « fino »; il Governo propone di sostituire alle parole: « posteriormente al 1° maggio 1948 » le altre: « anteriormente al 16 novembre 1951 ».

TURCHI. Gli argomenti addotti dal Sottosegretario non mi hanno persuaso. C'è innanzitutto la questione di principio dalla quale mi pare non dovremmo derogare: noi infatti introduciamo in una legge una norma diversa da quella che abbiamo introdotta in una legge generale sulla stessa materia e che ha vigore in tutto il territorio nazionale.

Inoltre l'argomento addotto che stabilendo la data del 16 novembre 1951 saremmo tutelati dal pericolo dell'inflazione, non mi pare valido. Gli americani sono a Trieste dal 1945; al 16 novembre 1951 essi si trovavano a Trieste da oltre sei anni. Voglio dar credito agli anglo-americani di fare una amministrazione normale, né buona né cattiva, ed allora in cinque anni essi devono essersi attrezzati ed aver assunto tutto il personale necessario per il funzionamento dell'amministrazione. Questo è anche il parere del Sottosegretario. Ma già al 1° maggio 1948 erano passati tre anni da che stavano a Trieste.

MOLINAROLI, *Relatore*. Ma il trattato di pace è entrato in vigore il 16 settembre 1947.

TURCHI. Ma noi abbiamo l'esperienza di quello che gli alleati hanno fatto a Roma, dove si sono attrezzati subito. Nei tre anni dal 1945 al 1948, a Trieste, avevano tutti i poteri e certo hanno creato gli uffici che erano necessari per potervi esercitare il governo. Io non credo che dal 1948 al 1951 siano sorte necessità particolari in virtù delle quali siano stati costretti ad assumere altro personale.

Ritengo quindi che quando noi abbiamo stabilito nella legge che il personale ammesso a beneficiare di queste provvidenze è quello assunto in servizio fino al 1° maggio 1948, abbiamo dato il massimo di ciò che potevamo dare. Infatti, mentre per le amministrazioni dello Stato ci siamo preoccupati di sapere quanti erano coloro che avrebbero goduto di questi benefici, come erano stati assunti, qui non domandiamo niente, mentre, dovremmo ricordare quello che gli alleati hanno fatto, le persone che hanno assunto e le mansioni loro affidate. Certa gente, assunta

ieri per certi servizi, l'avremmo domani nei ruoli dello Stato, mentre, pur essendo stata assunta e posta a carico dell'amministrazione, il suo servizio non riguardava precisamente l'amministrazione. È presumibile che a Trieste di queste persone ce ne siano molte.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Appunto per questo c'è l'articolo 4.

TURCHI. Quella non è attività contraria agli interessi nazionali; quanto meno, non ho mai sentito qualificare per antinazionale certa attività.

Insisto, perciò, perché sia stabilita la data del 1° maggio 1948.

TOZZI CONDIVI. Mi sembra necessaria, al 2° comma dell'articolo 2, una specificazione. Poiché nell'articolo 1 è detto: « purché in possesso della cittadinanza italiana », queste parole dovrebbero essere ripetute anche nell'articolo 2. È pacifico, voi direte, ma il fatto che ci siano nel primo articolo e non nel secondo potrebbe portare a qualche confusione.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La cittadinanza italiana è un requisito essenziale in tutti i rapporti di impiego.

MOLINAROLI, *Relatore*. L'onorevole Turchi dice che il massimo che si possa concedere al personale assunto dalle autorità alleate è il termine del 1° maggio 1948. Caso mai, è il minimo. Dato che nessuno avrebbe potuto e potrebbe tuttora impedire al governo alleato di esercitare questa sua facoltà anche dopo quel termine, non comprendo come si possa dire che questo sarebbe il massimo che si può concedere. Il termine del 1° maggio 1948 non è stato applicato nè poteva applicarsi nel Territorio Libero. D'altra parte, che al 1° maggio 1948 l'amministrazione militare anglo-americana fosse già organizzata al punto di non aver più bisogno di assumere altro personale, potrebbe anche essere contraddetto. Sappiamo infatti come le amministrazioni si vadano ampliando, per cui non c'è alcun termine che sia rispettato. Figuriamoci se ciò non si è verificato là, dove non vi era alcun termine. Non si può escludere che dal 1948 in poi siano stati istituiti altri servizi. Certo, a quella data, i servizi erano già organizzati a sufficienza, ma nei tre anni successivi potrebbero essere sorte altre necessità, per cui l'amministrazione legittimamente ha creduto di assumere altro personale. Pertanto quel limite stabilito come massimo non mi sembra opportuno.

D'altra parte, se pure può essere fondata la preoccupazione, espressa anche dal Sottosegretario Andreotti, che possa verificarsi una inflazione di personale nel mentre che questa legge vada in applicazione, tuttavia non mi pare neppure opportuno stabilire il termine del 16 settembre 1951, non solo perché questa data scomparirà quando il progetto sarà diventato legge, per cui sembrerà senza alcuna ragione specifica, ma soprattutto perché nessuno avrebbe potuto né potrebbe sindacare l'operato del governo militare alleato in questo periodo. Se, per ipotesi, il fissare la data del 16 novembre 1951 dovesse determinare attriti tra il personale assunto da allora fino ad oggi, non so se sarebbe una soluzione felice. Piuttosto che fissare una data, che non ha nessun significato speciale, sarebbe forse preferibile dire: « che sia in servizio da almeno un anno ».

Concludendo: sono contrario all'emendamento Turchi per le ragioni già esposte. Per quella qualunque altra data che voglia precisare e limitare il tempo, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione degli emendamenti.

TOZZI CONDIVI. Io propongo formalmente che al secondo comma siano aggiunte le parole: « purché in possesso della cittadinanza italiana ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Si possono aggiungere dopo le parole: « personale civile non di ruolo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi al 2° comma dell'articolo 2 aggiuntivo, dopo le parole: « personale civile non di ruolo », delle parole: « purché in possesso della cittadinanza italiana ».

(*È approvato*)

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Turchi, sostitutivo della parola « posteriormente » con la parola: « fino ».

(*Non è approvato*)

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo, sostitutivo delle parole: « posteriormente al 1° maggio 1948 » con le altre: « anteriormente al 16 settembre 1951 ».

(*È approvato*)

Pongo allora in votazione l'intero articolo 2 che risulta, con gli emendamenti già approvati, così modificato:

« Il servizio prestato dai cittadini italiani assunti negli Uffici ed Organi istituiti alle

dirette dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nel Territorio Libero di Trieste è equiparato al servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato, agli effetti della successiva sistemazione nelle Amministrazioni medesime.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche al personale civile non di ruolo, purché in possesso della cittadinanza italiana, attualmente in servizio negli Uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio Libero di Trieste, assunto con provvedimenti dell'Amministrazione militare anglo-americana anteriormente al 16 novembre 1951 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della cittadinanza italiana, che da data non posteriore al 1° ottobre 1948 si trovi in servizio continuativo negli Istituti e nelle Scuole pubbliche di istruzione elementare e secondaria del Territorio Libero di Trieste, è assunto, a domanda, in ruoli speciali, con gli stessi criteri e con le stesse modalità stabiliti per il personale insegnante delle corrispondenti categorie dei ruoli speciali transitori.

Il conferimento delle cattedre di Scuole e di Istituti d'istruzione secondaria, in quanto previsto dall'ordinamento scolastico vigente, è disposto previo parere della seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in rapporto all'insegnamento effettivamente prestato ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Come ho già preannunciato, questo articolo, per le premesse che ho esposto, dovrebbe essere modificato, direi, radicalmente. Esporrò brevemente la situazione.

Come ho già detto, per il personale insegnante non di ruolo, il governo militare alleato con ordine n. 43 del 14 gennaio 1948, in qualche modo collegato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, – per altro interpretato ed applicato con qualche difformità in rapporto a determinate situazioni che il governo militare alleato ha creduto di prospettare diversamente, – ha istituito un albo speciale con particolari norme per il personale in esso iscritto. Tale personale è venuto a fruire di una situazione a cui tiene e che gli è stata riconosciuta. Rispetto ai ruoli transitori della Repubblica italiana, questo ordinamento presenta delle difformità, e, sebbene esse non siano tali da creare delle serie preoccupazioni, non mi sembra giusto andare a modificare questa situazione ormai stabilita sin dal 1948, e, quindi, ritengo opportuno mantenere l'albo speciale, come è stato costituito dal governo militare alleato. Per coloro, poi che non sono entrati in quell'albo e che, naturalmente, non sono entrati neppure nei ruoli transitori della Repubblica italiana, in quanto l'ordinamento legislativo italiano non ha avuto applicazione nel Territorio Libero, mi pare opportuno lasciare aperta la possibilità di ingresso nei ruoli speciali transitori della Repubblica. Faccio però osservare che i ruoli speciali transitori dell'ordinamento scolastico non sono identici ai ruoli transitori degli impiegati avventizi in genere, perché, mentre tutti gli avventizi di tutte le branche dell'amministrazione possono entrare nei ruoli transitori, per gli insegnanti supplenti avventizi invece, i ruoli speciali transitori hanno dato la possibilità di accesso solo a un'aliquota di essi, e cioè in corrispondenza di un determinato numero di cattedre per cui solo è stato possibile fare l'assegnazione nei ruoli stessi. Ora se noi applicassimo i ruoli speciali dell'insegnamento al Territorio Libero, avverrebbe che molti insegnanti di Trieste, non essendovi nel Territorio le cattedre corrispondenti, sarebbero esclusi dal beneficio. Questo non sarebbe giusto, perché questi insegnanti sono rimasti là a compiere una funzione di italianità in questo periodo procelloso, mentre con l'applicazione della legge italiana si troverebbero completamente allo sbaraglio. E non avrebbero neppure la possibilità di passare nel territorio della Repubblica. Pertanto, con il mio emendamento, propongo di mantenere l'albo speciale stabilito dal governo alleato. A coloro che non sono nell'albo speciale si dà la possibilità di entrare nei ruoli transitori della Repubblica, con questa particolarità: che gli insegnanti non iscritti all'albo speciale entrano tutti nei ruoli transitori, e coloro che, non essendovi le cattedre corrispondenti, non possono essere destinati a cattedre di ruolo speciale nel Territorio Libero di Trieste, verranno assegnati a corrispondenti cattedre di altre sedi, nel territorio della Repubblica.

Inoltre, al secondo comma dell'articolo 3 ritengo opportuno eliminare le parole « della seconda sezione », lasciando, peraltro, il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, anzitutto perché spetta al Consiglio superiore decidere a quale sezione deve essere affidato tale compito, ed inoltre perché quella che è oggi la seconda sezione, domani potrebbe essere la terza.

L'articolo 3 dovrebbe essere, quindi, sostituito dal seguente:

« Il personale insegnante non di ruolo in possesso della cittadinanza italiana, che da data non posteriore al 1° ottobre 1948 si trovi in servizio continuativo negli Istituti e nelle Scuole pubbliche d'istruzione elementare e secondaria del Territorio Libero di Trieste, è collocato, a domanda, nei ruoli speciali transitori a norma di legge.

Gli insegnanti che non possono essere destinati a cattedre di ruolo speciale transitorio nel Territorio Libero di Trieste verranno assegnati a rispettive cattedre di altre sedi.

Il conferimento delle cattedre di Scuole e di Istituti di istruzione secondaria, in quanto previsto dall'ordinamento scolastico vigente, è disposto previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione in base al giudizio sull'insegnamento effettivamente prestato.

Resta fermo l'albo speciale conservato presso la Intendenza di finanza di Trieste ».

NUMEROSO. Vorrei chiedere alcuni chiarimenti sull'ultima parte dell'articolo proposto dal relatore. Quale portata avrebbe una norma di questo genere nei confronti dei ruoli transitori? Costoro entrano nei ruoli speciali transitori? Se non vi entrano, quando il Territorio Libero di Trieste sarà passato all'Italia e saranno applicate le norme del nostro ordinamento scolastico, questi insegnanti rimarranno nel ruolo di questo albo speciale e non faranno parte né dei ruoli transitori, né di quelli normali degli insegnanti? Questo mi sembra un po' contradditorio. Non sarebbe opportuno, invece, comprenderli tutti nei ruoli transitori? Faremmo una cosa del resto già prevista dall'ordinamento scolastico attuale.

Per quanto riguarda il Consiglio superiore della pubblica istruzione, faccio notare che la seconda sezione si occupa specificatamente dell'istruzione elementare.

MOLINAROLI, *Relatore*. Ma qui si parla anche di istruzione secondaria.

NUMEROSO. Comunque desidererei dei chiarimenti precisi su questo albo speciale, perché mi sembra che creiamo qualche cosa non conforme alla nostra legislazione. Questo ruolo speciale istituito dagli alleati sarebbe uno stato giuridico *sui generis*. Ciò non mi sembra ammissibile.

TESAURO. Confesso che sono impreparato a discutere su questo argomento, però mi permetto di fare alcuni rilievi.

Anzitutto, per quel che riflette il Consiglio superiore, bisogna precisare che per l'istruzione elementare si deve pronunciare la terza sezione mentre per l'istruzione secondaria, la seconda sezione.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io direi: « della competente sezione del Consiglio superiore ».

TESAURO. Accetto tale soluzione. Resta però il problema gravissimo della sostanza. Come la Commissione sa, vi è stata, in sede giurisdizionale, tutta una serie di contestazioni circa la posizione di coloro che avevano la immissione in ruolo da parte delle autorità alleate. E abbiamo avuto, in seguito ad una serie di decisioni giurisdizionali in via amministrativa, una legge con la quale si è riconosciuto in via generale che le nomine che erano state fatte dalle autorità alleate dovevano intendersi, anche in omaggio ad alcuni principî di carattere internazionale, meramente provvisorie. Questa è stata una assoluta necessità dello Stato italiano per difendersi da eventuali imposizioni assolutamente arbitrarie che erano state poste in essere, prescindendo anche da alcuni titoli che noi riteniamo indispensabili nel nostro ordinamento. Perciò, ritengo che si debba andar cauti nel considerare puramente e semplicemente l'albo costituito dalle autorità alleate. Verrei piuttosto incontro in altro modo a coloro che si trovano in particolari condizioni. La formulazione proposta dall'onorevole Molinaroli mi pare molto discutibile. Il primo comma suona: « Il personale insegnante non di ruolo in possesso della cittadinanza italiana, che da data non posteriore al 1° ottobre 1948 si trovi in servizio continuativo (già queste parole « servizio continuativo » fanno sorgere delle difficoltà) negli Istituti e nelle Scuole... è collocato, a domanda, nei ruoli speciali transitori a norma di legge ». Che cosa si vuole intendere? Che sono necessari i requisiti che la legge italiana attualmente in vigore richiede per la immissione nei ruoli transitori? Bisogna secondo me modificare la prima parte per porla in relazione con la seconda, poiché dicendosi in questa: « è collocato nei ruoli speciali transitori a norma di legge », sembrerebbe che si dovessero richiedere tutte le condizioni, non esclusa quella dell'età, necessarie per entrare nei ruoli transitori. Nel secondo comma dell'emendamento è detto che coloro che non possono essere destinati a cattedre di ruolo speciale transitorio nel Territorio Libero di Trieste, verranno assegnati a rispettive cattedre di altre sedi. Questa formulazione così generica farebbe pensare che tutti quelli che per qualsiasi motivi non possono essere desti-

nati a cattedre di ruolo transitorio nel Territorio Libero, saranno assegnati a cattedre del territorio della Repubblica. Non è possibile condividere questa opinione. Chi non è in possesso dei requisiti che la legge richiede, non deve essere immesso nei ruoli transitori; la legge deve favorire e sistemare tutti coloro che si trovino in determinate circostanze, ma non tutti indistintamente coloro che prestano servizio non di ruolo. Come è possibile arrivare al punto di immettere costoro non solo nei ruoli transitori del Territorio Libero di Trieste, ma finanche nei ruoli transitori della restante parte dello Stato italiano? Mi sembra che non si possa assolutamente andare incontro a questa avventura.

NUMEROSO. Vorrei far notare l'opportunità di sentire il Ministro della pubblica istruzione su questa delicata materia prima di andare avanti. È una questione che riguarda il personale della scuola elementare e secondaria, quindi non possiamo prescindere dal parere del Ministero competente. Non ne faccio una proposta specifica, vorrei che tutti fossimo d'accordo.

POLETTO. Effettivamente possiamo avere, in seguito alle osservazioni dell'onorevole Tesauro, una certa perplessità per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento. Ma, relativamente al primo comma, cioè al passaggio di questi insegnanti nei ruoli transitori, mi pare che essi siano già a posto con la legge italiana. Infatti, i due requisiti fondamentali che si richiedono dalla legge italiana per l'immissione nei ruoli transitori sono: primo, il possesso dell'abilitazione; secondo, che si insegni da almeno tre anni in scuola statale. Siccome si tratta di insegnanti che insegnano dal 1° ottobre 1948, continuativamente, hanno quattro anni di insegnamento, e si presuppone che abbiano l'abilitazione: dicendosi infatti «a norma di legge», non si parla di insegnanti che abbiano solo la laurea; del resto si potrebbe richiederla esplicitamente. Se le cose stanno così, se cioè si tratta di insegnanti che hanno l'abilitazione ed insegnano continuativamente da quattro anni, mi pare che non ci debba essere alcuna difficoltà, anche rispetto alla legge italiana, a farli entrare nei ruoli. Quindi, per il primo comma, nessuna obiezione.

Il secondo comma, invece, può suscitare delle perplessità, perché entra in gioco il sistema dei concorsi, dei titoli, ecc.

TURCHI. Vedo che l'emendamento suscita perplessità. Riterrei quindi opportuno che si studiasse la questione con maggiore tranquillità, rinviandone la discussione o alla fine di questa stessa riunione o a una riunione futura. Ne faccio proposta specifica.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Effettivamente sarebbe opportuno rinviare la discussione di questo articolo alla prossima seduta.

TESAURO. Faccio rilevare fin d'ora, in modo che domani tutti siano preparati sullo argomento, che per me la difficoltà per la prima parte dell'articolo 3, come è proposto, consiste nel fatto che si prescinde completamente dai requisiti oggettivi che la legge sui ruoli transitori richiede. E non per tutti gli insegnanti si fanno i ruoli transitori. Anche la questione dell'idoneità non è da sottovalutare.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Tesauro di concretare queste sue osservazioni in emendamenti.

TESAURO. In definitiva, io ritornerei al testo ministeriale.

MOLINAROLI, *Relatore*. Le parole «a norma di legge» indicano appunto che la sistemazione nei ruoli transitori deve essere fatta con quelle norme che la legge stabilisce. Quanto all'ultima osservazione dell'onorevole Tesauro, posso dire che in sostanza il testo come è da me proposto corrisponde a quello che è stato l'intendimento del Ministero della pubblica istruzione in questa ultima conclusione.

LONGHENA. Io sono contrario ad ogni rinvio. Discutiamo ora, poiché mi pare che l'onorevole Molinaroli abbia dato sufficienti chiarimenti.

BIMA. Mi associo alla proposta dell'onorevole Longhena.

PRESIDENTE. Essendo sorta opposizione, devo porre ai voti la proposta di rinvio della discussione di questo articolo presentata dall'onorevole Turchi.

(*Non è approvata*).

TESAURO. Per una mozione d'ordine. Lei mi insegna che in sede legislativa si applica il Regolamento della Camera in forza del quale gli emendamenti devono essere presentati prima della seduta. Ora è stato presentato un emendamento dal relatore. Egli deve essere d'accordo con noi sulla necessità di approfondire la questione fino a domattina.

PRESIDENTE. La proposta di rinvio è stata messa ai voti e la Commissione l'ha respinta; inoltre il Regolamento stesso prevede che, in sede di Commissione legislativa, si prescinde dalle norme generali per la presentazione di emandamenti. Del resto, l'autorità e l'esperienza dei colleghi che sono intervenuti

in questa discussione ci danno affidamento che l'esame dell'emendamento Molinaroli possa essere veramente serio e responsabile, anche se l'emendamento stesso è stato presentato all'ultimo momento.

TOZZI CONDIVI. L'emendamento Molinaroli non ha fatto che dare una maggiore precisione alla legge. Esso non cambia in sostanza la disposizione dell'articolo 3: fa anzi coesistere questa disposizione con quella transitoria dipendente dal fatto che esiste un determinato ruolo creato dalle autorità alleate. L'emendamento consta di tre punti: primo, quegli insegnanti che non abbiano trovato posto nel ruolo istituito dalle autorità alleate, hanno diritto di entrare nel ruolo transitorio, secondo le disposizioni di legge che valgono per lo Stato italiano. In secondo luogo, si fa una disposizione transitoria che faccia coesistere i due ruoli. Infine: se questi insegnanti immessi nel ruolo non trovano collocazione in quel territorio, è logico che debbano trovar collocazione nel territorio della Repubblica italiana. Non mi pare, pertanto, che esso sia un emendamento rivoluzionario, bensì che serva a chiarire la portata della legge. Quindi un rinvio è completamente inutile ed è necessario andare avanti.

AUDISIO. Faccio proposta formale, e prego il Presidente di porla in votazione, perché si interpelli la VI Commissione (Istruzione), senza il cui preventivo parere la nostra Commissione non può deliberare in sede legislativa su questo nuovo testo dell'articolo 3, nel quale si trattano problemi che rientrano fra quelli di specifica competenza della Commissione della pubblica istruzione.

TOZZI CONDIVI. Sono nettamente contrario a tale proposta. La Presidenza della Camera ha già risolto questo problema in quanto ha assegnato a noi questo disegno di legge, con il parere della IV Commissione (Finanze e Tesoro) Non ha quindi ritenuto che si dovesse chiedere sul provvedimento il parere della VI Commissione e, pertanto, poiché l'emendamento Molinaroli non modifica il testo dell'articolo 3, tale parere non si rende necessario.

MOLINAROLI, *Relatore*. Sono contrario alla proposta dell'onorevole Audisio.

POLETTO. Poiché il parere della VI Commissione non è stato chiesto preventivamente per l'articolo 3, non vedo perché lo si debba chiedere ora. Sono quindi contrario alla proposta dell'onorevole Audisio.

PRESIDENTE. L'onorevole Audisio ha proposto di chiedere alla Commissione Istruzione un parere sul nuovo testo dell'articolo 3: presentato dal relatore Molinaroli.

Pongo in votazione questa proposta.

(*Non è approvata*).

TESAURO. Per lo meno chiediamo la presenza del Ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. C'è un'altra proposta fatta dall'onorevole Tesauro: sospendere la discussione dell'articolo per chiedere l'intervento del Ministro della pubblica istruzione.

LONGHENA. Io propongo che si approvi l'articolo 3 nel testo governativo, senza le modifiche proposte dal relatore.

MOLINAROLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario al testo governativo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Tesauro di sospendere la discussione dell'articolo 3 per chiedere l'intervento del Ministro della pubblica istruzione.

(*Non è approvata*).

AUDISIO. Io prego i colleghi di voler ancora considerare che il secondo comma dell'articolo sostitutivo, essendo totalmente nuovo, richiede necessariamente il parere della IV Commissione. Qui si parla di immettere dei nuovi elementi nei ruoli dello Stato italiano.

BERTINELLI. Vorrei una spiegazione sul testo Molinaroli. Che cosa vuol dire che questi insegnanti saranno collocati « nelle rispettive cattedre » ?

MOLINAROLI, *Relatore*. S'intende in rispettive cattedre di ruoli speciali transitori.

PRESIDENTE. Sarà forse meglio dire « a cattedre di ruoli speciali transitori ».

BERTINELLI. Quanto alla proposta dell'onorevole Audisio di chiedere il parere della IV Commissione, sono contrario: noi dovremmo chiedere tale parere se la modifica comportasse un onere finanziario diverso e soprattutto maggiore; ma quando abbiamo stabilito il principio che sono immessi nei ruoli transitori, l'onere finanziario decorre sia che essi siano nei ruoli transitori di Trieste, una volta unita Trieste all'Italia, sia di altra località dello Stato italiano. Quindi l'onere finanziario è uguale.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Pare anche a me che qui il parere della IV Commissione non sia necessario.

NUMEROSO. Dichiaro che voterò contro l'emendamento perché sono favorevole allo articolo nel testo governativo. Aderisco pertanto alle dichiarazioni dell'onorevole Longhena.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 3 nel nuovo testo proposto dal relatore, che, dopo le osservazioni precedenti, risulta così modificato:

« Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della cittadinanza italiana, che da data non posteriore al 1° ottobre 1948 si trovi in servizio continuativo negli Istituti e nelle Scuole pubbliche di istruzione elementare e secondaria del Territorio Libero di Trieste, è collocato, a domanda, nei ruoli speciali transitori a norma di legge.

Gli insegnanti che non possono essere destinati a cattedre di ruolo speciale transitorio nel Territorio Libero di Trieste verranno assegnati a cattedre di ruoli speciali transitori di altre sedi.

Il conferimento delle cattedre di Scuole e di Istituti di istruzione secondaria, in quanto previsto dall'ordinamento scolastico vigente, è disposto previo parere della competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione in base al giudizio sull'insegnamento effettivamente prestato.

Resta fermo l'albo speciale conservato presso l'Intendenza di finanza di Trieste ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Dai benefici previsti nelle disposizioni degli articoli precedenti sono esclusi coloro che abbiano svolto attività contraria agli interessi nazionali ».

L'onorevole Turchi ha proposto un emendamento soppressivo totale dell'articolo.

TURCHI. Dirò brevemente le ragioni per le quali ritengo che si debba sopprimere questo articolo. Che esso sia di natura anticostituzionale, credo che non ci sia alcun dubbio. Ma, a prescindere da ciò, io mi attendevo che il Sottosegretario Andreotti ci spiegasse che cosa si possa intendere per « attività antinazionale », in modo che, se le mie preoccupazioni fossero risultate infondate, io mi sarei potuto tranquillizzare. Ma il Sottosegretario non ha potuto dire nulla circa la configurazione di una attività antinazionale, che consenta a coloro che la esercitano di restare in servizio deldell'amministrazione dello Stato e di trovarsi a un certo momento a essere sottoposti al vaglio per l'ammissione o la non ammissione nei ruoli transitori.

Né mi pare che il precedente della legge per le riopzioni, che il rappresentante del Governo ha ricordato, possa essere invocato in questo caso. Il caso è completamente diverso, perché si tratta di cittadini che rinunciarono alla cittadinanza italiana, che presero la cittadinanza di un altro paese e che possono aver preso le armi contro lo Stato italiano. Questo non si può verificare nel caso dei triestini.

Egli ha detto che nella vita di Trieste vi sono stati dei momenti e degli atteggiamenti diversi, per cui, quando il territorio di Trieste tornerà allo Stato italiano, occorrerà vedere caso per caso quale atteggiamento ciascuno abbia assunto. Ma, dato atto per un momento che gli anglo-americani siano capaci di tutelare gli interessi nazionali, non posso supporre che essi non abbiano allontanato dall'amministrazione – poiché una delle condizioni è di essere tuttora in servizio – quelli che, nei vari momenti della vita di Trieste, abbiano svolto una attività considerata antinazionale. Coloro che, malgrado tutto quello che è successo, sono rimasti in servizio a giudizio degli anglo-americani non possono aver svolto una attività antinazionale.

Ho proposto quindi la soppressione dell'articolo 4 e credo che, se voi rifletterete sulla portata e sulla gravità della norma, sarete d'accordo con me.

PAIETTA GIAN CARLO. Richiamo l'attenzione dei colleghi sulla gravità di questa norma e mi riporto alle ultime parole del collega Turchi. Non c'è dubbio che si tratta di una norma anticostituzionale, sulla quale deve pronunciarsi l'Assemblea. Il tentativo di introdurre in un articolo di una leggina una norma che crea un precedente anticostituzionale gravissimo non può essere accettato da nessuno. Anche coloro i quali possono pensare che una norma di tal genere sia opportuna non debbono volere che essa passi silenziosamente, senza una discussione ampia e senza che il paese ne sia informato.

Perché ci opponiamo a questa norma? Non per difendere chi abbia svolto attività contraria agli interessi nazionali, ma perché pensiamo che in questo modo questi interessi non saranno certamente tutelati. Con la stessa terminologia di « attività contraria agli interessi nazionali » il regime fascista ha espulso tanti impiegati dall'amministrazione.

Domando all'onorevole Saragat se ricorda cosa è avvenuto in Italia con questa campagna contro gli elementi antinazionali. Inoltre la Costituzione precisa che non si possono fare delle discriminazioni politiche. Tuttavia con questa norma non ci si riferisce ad atti passibili di sanzione penale, ma si fissa una discriminazione politica tra i cittadini, che non può essere in nessun modo accettata.

Che cosa si vuole intendere per attività antinazionale? L'aver fatto un comizio? L'aver scritto un articolo? Questi fatti possono non costituire reato e tuttavia essere interpretati come attività contraria agli interessi nazionali. E poi, domando, chi sono gli elementi antinazionali a Trieste? Io dico che sono i fascisti, i quali sostengono che Trieste deve tornare all'Italia. Se ci sono degli elementi nazionali a Trieste sono gli indipendentisti, i quali si ricordano di quello che hanno fatto là i fascisti. Vi faccio il caso degli iscritti al partito comunista nel Territorio Libero di Trieste. Questi sono favorevoli all'applicazione del trattato di pace, mentre il Governo italiano sostiene che non è giusto. Noi stessi sosteniamo che oggi sarebbe un passo decisivo per la soluzione del problema di Trieste l'applicazione del trattato di pace. La cosa è così opinabile, che se ne discute. Ma lo facciamo noi contro gli interessi della nazione? No, crediamo anzi di difendere gli interessi della nazione. Non c'è nessuna formula giuridica per decidere questa questione. E poi, quale sarebbe il corpo giudicante?

Io mi richiamo al senso giuridico dei colleghi. Non votiamo questa norma ciecamente. Si tratta di un atto che, secondo noi, lede la Costituzione. Se votiamo questo articolo, ci troveremo in condizione difficilissima, anche dal vostro punto di vista, a determinare come debba essere applicato.

SARAGAT. Questi argomenti mi sembrano un po' deboli. Anche io ho avuto delle perplessità, ma, dopo gli interventi dei colleghi, esse sono cadute. L'onorevole Turchi dice che l'articolo è assurdo, perché si tratta di dipendenti che sono già in attività a Trieste, quindi le autorità alleate hanno potuto vagliare i loro sentimenti di italianità. Io non sono così ottimista. Non possono essere giudici di italianità le autorità alleate.

Più importanti mi sembrano gli argomenti dell'onorevole Pajetta, perché egli solleva un problema di carattere generale. Che cosa è l'attività contraria agli interessi nazionali? Ma, se si trattasse di un problema nel quadro di uno stato già organizzato, se Trieste già facesse parte del complesso nazionale, io condividerei le preoccupazioni dell'onorevole Pajetta. Infatti sappiamo quale interpretazione arbitraria si può dare a questa formula. Per esperienza, sappiamo quale interpretazione contraria all'equità e alla giustizia le hanno dato certi governi.

Qui però si tratta di un caso speciale, di un territorio che è stato separato dal territorio nazionale e il criterio unico per distinguere chi è italiano e chi non lo è sta nel vedere chi vuole mantenere questa amputazione e chi la vuole eliminare. Si tratta di un territorio che è stato separato dal territorio nazionale. Il buon senso dice che è italiano colui il quale vuole che questo territorio torni alla Italia. È assurdo che l'Italia faccia una legge per proteggere coloro che sono contrari a questo ritorno. È un problema di buon senso, in cui non c'entra né fascismo né antifascismo. È assurdo pensare che lo Stato debba proteggere coloro che lavorano per dissociarsi da esso.

Mi pare, quindi, che l'articolo 4 nella formula letterale possa prestarsi a delle interpretazioni diverse, ma che, nel suo spirito, sia giusto.

PAJETTA GIAN CARLO. E chi deciderà?

SARAGAT. Sarà il governo legittimo a decidere. Sarà il Parlamento, sarà la democrazia a decidere.

TESAURO. L'onorevole Saragat ha posto molto bene in evidenza le ragioni sostanziali che militano a favore del mantenimento di questo articolo. E le ragioni sostanziali coincidono perfettamente con lo spirito e con la lettera della Costituzione. Non è esatto quello che hanno detto l'onorevole Turchi e l'onorevole Pajetta, che questa norma violi un principio della Costituzione. Siamo in materia di concessione. Coloro i quali si trovano in particolari condizioni hanno un beneficio di carattere eccezionale, che non si inquadra nelle norme generali. Ora è regola elementare che si possono porre delle condizioni a coloro ai quali si dànno dei benefici.

L'onorevole Pajetta sarà d'accordo con me, che possiamo essere divisi in tante questioni, ma non possiamo non ammettere quello che è stato precisato tante volte, che l'Italia è anche Trieste. E se questo è vero, a coloro ai quali facciamo delle specialissime condizioni, andando anche al di là delle concessioni che sono state fatte ai dipendenti di tutto il resto d'Italia, dobbiamo porre come condizione che non svolgano attività antinazionale. È il principio fondamentale, ispiratore di tutto il nostro ordinamento. Non è possibile concepire una Costituzione italiana che bandisca questo principio fondamentale. E allora questo non è che il nostro preciso dovere in questo momento. Se noi al di sopra dei contrasti di parte siamo per l'italianità di Trieste, non dobbiamo esitare un solo istante, né dobbiamo avere preoccupazioni di carattere formale. Chi è che giudicherà della attività contraria agli interessi nazionali? Lo giudicherà chi ne ha la competenza per il

nostro ordinamento costituzionale, ossia la autorità amministrativa, che è sottoposta a tutti i controlli giurisdizionali che il nostro ordinamento prevede. Non vi sono equivoci su questo punto. La Costituzione prevede delle garanzie e queste garanzie saranno osservate. Ma chi non è per l'italianità di Trieste non deve meritare quei benefici che questa legge speciale concede.

PAJETTA GIAN CARLO. Come si considera questa attività antitaliana?

TESAURO. La consideriamo nel nostro cuore e nella nostra coscienza.

PAJETTA GIAN CARLO. Ma voi considerate che anche chi non vota per voi è antitaliano.

ARMOSINO. È molto sintomatico che da una certa parte della Commissione si proponga la soppressione dell'articolo 4. Questo timore che proviene dall'estrema sinistra non dovrebbe avere ragione di esistere, perché l'articolo 4 fa una discriminazione tra coloro che hanno svolto una attività antinazionale e quelli che non l'hanno svolta. Certamente è difficile trovare un punto discriminante tra ciò che è patriottico e ciò che non è patriottico, come è difficile trovare un punto discriminante tra ciò che è morale e ciò che non è morale, perché ognuno parte da un suo punto di vista particolare. In linea teorica è difficile, ma se accogliessimo l'opposizione dei colleghi dell'estrema sinistra, non si potrebbe più fare discriminazione tra ciò che è nazionale o antinazionale, morale o immorale. C'è una pietra di paragone? C'è una misura a cui riportarci? Indubbiamente esiste. Benissimo l'onorevole Saragat ha posto la questione nei suoi esatti termini: chi ha svolto una attività antitaliana, contraria agli interessi nazionali? Chi è che ha svolto una attività nazionale? Un punto di riferimento c'è: quelli i i quali vogliono l'annessione del territorio libero di Trieste all'Italia sono italiani: quelli, comunque camuffati, che non vogliono questa annessione, non hanno svolto una attività nazionale. Quindi è logico che non vengano ammessi a questi benefici.

LUZZATTO. Vorrei che esaminassimo il problema con la dovuta ponderazione. Non possiamo fare uso della vieta retorica del sentimento nazionale che abbiamo conosciuto per venti anni! Abbiamo appreso in quei venti anni, per esperienza diretta, che cosa vuol dire il giuoco dell'antinazionale, a scopo polemico, introdotto in disposizioni giuridiche, anzi, antigiuridiche.

Quando prendo la parola su questo punto, la prendo a nome di un partito che a Trieste ha una sua posizione particolare, che a Trieste ha una propria sezione, che ha una posizione, riguardo a questo problema, che lo qualifica direttamente. Non abbiamo quindi preoccupazione per i nostri amici di partito, ma per quello che stiamo facendo. Non pensavamo che in sede legislativa ci venisse una norma di questo genere, inserita in un provvedimento che ha tutt'altro suono e tutt'altro tenore. Questa norma non può essere considerata in questa legge, bensì nell'insieme del nostro ordinamento giuridico. È possibile a noi stabilire delle discriminazioni che non trovano alcun riferimento nel nostro ordinamento giuridico? Questo conosce delle discriminazioni, che in questo caso potrebbero essere esplicitamente richiamate, per fatti contrari agli interessi nazionali, che costituiscono materia di reato. Il nostro diritto conosce anche un'altra discriminazione – e vorrei che a questo ci riferissimo – per chi assume uffici alle dipendenze di uno Stato estero. Perciò, se stabiliste che chi ha assunto uffici alle dipendenze di altro Stato non può fruire di queste disposizioni per assumere uffici alle dipendenze dello Stato italiano, vi porreste su un terreno giuridico, e, se fosse possibile trovare una formula per discriminare questo caso, non avrei niente in contrario.

Se, facendo un passo oltre quella che è la legislazione vigente, proponeste una ipotesi specifica di atti determinati, che nella situazione particolarissima di Trieste, si qualifichino in un modo particolare, sarei qui con voi a discutere il testo che voi proporreste. Ma voi non proponete niente di tutto questo. Voi proponete l'esclusione dall'ammissione a un pubblico ufficio per i cittadini che abbiano svolto attività contraria all'interesse nazionale. Voi, usando il vecchio linguaggio – perché la dizione è identica a quella del periodo fascista – fate ricordare una di quelle macchie che hanno costituito la vergogna di quel periodo.

L'onorevole Tesauro, che vuole interpretare a modo proprio la legge facendo il costituzionalista, sarebbe meglio che leggesse più attentamente la Costituzione; perché la legge dice il contrario di quello che lui afferma. In essa infatti non si tratta di benefici, bensì di determinate condizioni particolari a pubblici uffici. Il beneficio consiste in questo, che una persona, pur avendo ricoperto uffici nel territorio libero di Trieste sotto l'amministrazione alleata, viene ammessa all'ufficio nell'amministrazione dello Stato italiano. Allora è precisamente l'ipotesi dell'articolo 51 della Costitu-

zione, che parla della ammissione ai pubblici uffici in condizione di uguaglianza, a norma dei requisiti di legge. Non è un requisito non aver compiuto attività in questa dizione vaghissima, che si presta a tutti gli abusi, fra i quali quelli a cui accennava poco fa l'onorevole Tesauro, quando diceva che si giudicherà col cuore e con la coscienza. L'abbiamo conosciuta troppo bene questa formula!

Non possiamo non richiamarci al vostro senso di responsabilità. Qui non si tratta di una questione di partito o di patriottismo, ma si tratta di una norma di legge, di un principio che dobbiamo inserire nella nostra legislazione e se cominciamo con principî di questo tipo, abbiamo già finito, perché ci si accorge a distanza di anni che si è finito con la democrazia mentre in realtà si è già finito quando si comincia con norme di questo genere, e anche quando si vuol dare ad esse una parvenza costituzionale e giuridica.

C'è anche l'articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio dell'uguaglianza e che vieta ogni discriminazione, condannando qualsiasi abuso lesivo dei diritti dei cittadini.

Giuridicamente, quindi, non è possibile fare altro che stabilire ipotesi determinate di reati, ipotesi di dipendenza di lavoro — se credete — per chi abbia assunto determinati uffici, ipotesi di atti determinati — e qui non vi seguirei, ma vi capirei —, che, pur non costituendo reato, costituiscono rapporti giuridici come quelli che sono i rapporti di lavoro con autorità di altri paesi.

Io sarei favorevole all'abolizione pura e semplice di un criterio di questo genere; ma, se volete, riferitevi soltanto alle ipotesi che le nostre leggi prevedono. La norma proposta nel disegno di legge sarebbe una norma applicabile a giudizio di ciascuno secondo la polemica che specula sul sentimento nazionale, che è la polemica deteriore. Quindi inviterei la Commissione a riflettere seriamente e profondamente, e il Governo a non dare l'avvio a una discussione di tale natura, ritirando l'articolo 4, che non giova al prestigio del Governo stesso. Non vorrei che l'opposizione fosse costretta a denunciare la gravità estrema di una disposizione di questo tipo, che il Governo cerca di infilare in questa legge. Non credo, quindi, che possiamo limitarci a discuterla qui in Commissione.

PRESIDENTE. È pervenuto un emendamento a firma degli onorevoli Vigorelli e Bertinelli inteso a sostituire alle parole «coloro che abbiano svolto attività contrarie agli interessi nazionali» le seguenti «con provvedimento motivato coloro che abbiano compiuto atti determinati diretti ad impedire l'annessione del territorio libero di Trieste all'Italia».

AUDISIO. L'onorevole Luzzatto ha detto che non si tratta di una questione di patriottismo. L'onorevole Tesauro dovrebbe perciò riconoscere che è stato improprio nel linguaggio. Qui si tratta di una norma di legge che, secondo quanto ha detto l'onorevole Andreotti rappresentante del Governo, dovrebbe avere le caratteristiche delle altre leggi. Tanto è vero che il Sottosegretario Andreotti ha avuto la bontà di illuminarci sui criteri di fondo che stanno alla base della legge, cioè equiparare i cittadini che vivono nel territorio libero di Trieste agli altri cittadini che hanno le stesse funzioni nelle altre parti del territorio italiano. Credo che nessuno sia il solo competente a dare un giudizio, anche se rappresenta il legittimo governo di un determinato momento. Ricordo che noi, giovani studenti, in lontani tempi passati, abbiamo preso le legnate, gridando: viva Trieste italiana! Ma qui, ripeto, non si tratta di patriottismo; bisogna vedere se si vuol fare una norma che esista soltanto per una determinata categoria di impiegati che si vogliono equiparare agli altri, escludendone alcune categorie. Se domani il Governo fa approvare una legge che stabilisca che non si può essere insegnanti o impiegati in una pubblica amministrazione qualora si svolga una attività contraria all'interesse nazionale, la norma vale anche per Trieste. Ma perché proprio per il territorio di Trieste dobbiamo fare una norma che è anticostituzionale? Si vogliono discriminare coloro che hanno svolto una attività antinazionale. Ma per costoro hanno già pensato le autorità alleate a metterli fuori. Non è questo il fatto che preoccupa. È il tentativo di far passare una norma anticostituzionale.

In secondo luogo, le note di merito non sono già un elemento di discriminazione nell'ordine gerarchico e nelle promozioni? Comunque, se l'accenno è stato fatto, significa che le note di merito esistono anche per gli impiegati che lavorano nel territorio libero di Trieste.

Oltre tutto, considerate se è possibile votare un articolo, in cui la norma di legge è la più incerta che si possa immaginare. Chi è che determina se un fatto è da considerarsi attività contraria agli interessi nazionali? L'onorevole Pajetta ha rilevato che sarebbe antinazionale anche un fascista che andasse a gridare «Viva Trieste!» e poi oggettivamente facesse contro Trieste quello che i fascisti fanno da qualche tempo a questa parte. Il potere legalmente costituito come può inter-

venire? Tutte le leggi colpiscono in base a determinati fatti. L'attività contraria agli interessi nazionali potrebbe essere l'iscrizione al partito comunista, la non iscrizione a un determinato sindacato, la non partecipazione a una manifestazione o viceversa. La norma di legge non può fare astrazione da alcuni fatti fondamentali che devono esistere nella norma stessa, affinché ogni uomo preposto al giudizio possa sapersi regolare secondo la legge. Ma qui il giudizio chi lo esprime? Con quale criterio obiettivo? Come si salva la partigianeria che potrebbe verificarsi? Come si salvano i fatti inopinabili che potrebbero verificarsi?

Sull'emendamento Vigorelli ci sarebbero molte cose da dire, ma credo che, prima di prendere in considerazione l'emendamento stesso, si debba riflettere molto.

BERTINELLI. Sono favorevole al principio ispiratore dell'articolo 4, in virtù del quale lo Stato non può concedere facilitazioni speciali a quei cittadini che sono indegni nel senso nazionale della parola. Però, così come è formulato, non può essere accettato, perché si presta a troppe insidie. Noi, come pure il nostro Presidente, per venti anni siamo stati accusati di aver svolto attività contraria agli interessi nazionali. Quindi bisogna trovare una dizione diversa che consenta l'applicazione del principio senza le conseguenze che derivano dall'attuale formulazione.

A me sembra che debbano essere fissati questi punti: deve essere concretizzata questa attività antinazionale in qualche cosa di positivo e di concreto: non basta una affermazione generica. Trattandosi della posizione di Trieste, pare che si possa concludere col limitare l'attività antinazionale a quella diretta ad impedire il congiungimento di Trieste con l'Italia. Bisogna poi stabilire che il provvedimento deve essere motivato, anche perché la motivazione ne consente l'impugnativa. Bisogna cioè affermare implicitamente il concetto che contro il provvedimento di esclusione dai benefici stabiliti dalla legge speciale è possibile l'impugnativa. A chi? Lo si vedrà in sede competente. Comunque, sappiamo già che c'è un organo al quale ci si potrà rivolgere per impugnare questi provvedimenti.

Questi motivi hanno indotto il collega Vigorelli e me a presentare l'emendamento che è stato letto dal Presidente.

VIGORELLI. Mi associo a quello che ha detto il collega Bertinelli.

BIMA. Vorrei fare alcune osservazioni. Innanzi tutto, faccio notare il pericolo che deriverebbe a noi nel non prendere nessun provvedimento, ossia nel rigettare puramente e semplicemente questo articolo. Significherebbe mettere sullo stesso piano tutti i cittadini i quali abbiano svolto attività favorevole o contraria agli interessi nazionali. Perciò dobbiamo essere tutti d'accordo che qualche cosa si deve fare, cioè non dobbiamo non far nulla. In secondo luogo vorrei far notare all'onorevole Paietta e agli altri che questo esame di italianità è stato già fatto dopo la liberazione da un governo democratico, quando si è trattato di giudicare coloro che avevano svolto attività contraria agli interessi nazionali.

PAJETTA GIAN CARLO. Ma con una legge e con degli organi preposti. Il paragone quindi, non regge.

BIMA. In fondo, quando voi sostenete questa tesi in perfetta buona fede e spinti dallo stesso scopo dal quale noi siamo animati, vi mettete in contraddizione con voi stessi. Non si può fare come ha fatto l'onorevole Luzzatto: citare la Costituzione quando, in fondo, la difesa della Costituzione significa fare un danno al nostro Paese o quanto meno non vagliare l'operato di certe persone, che hanno tenuto un atteggiamento contrario agli interessi dello Stato.

Da ultimo, ritengo che dobbiamo arrivare alla conclusione che questo articolo debba essere emendato, in modo da tener conto anche della pubblicità, della notorietà e della continuità, perché un giudizio sia più rispondente ai principî di onestà e di giustizia.

SARAGAT. L'onorevole Audisio ha fatto una osservazione acuta: che, cioè, si tratta di provvedimento che, per la sua gravità e importanza, dovrebbe essere esteso a tutte le forme di attività, e che quindi dovremmo compiere un esame generale della situazione. Ma l'errore dei colleghi dell'opposizione è quello di dare a questa norma un carattere che essa non ha, cioè un carattere generale. Problemi di questo genere li abbiamo già risolti. Qui si tratta di un caso concreto, del problema di Trieste. In questo senso avremmo torto di voler generalizzare questa disposizione dell'articolo 4, facendone un caso di carattere generale. Si tratta di vedere se certi benefici che diamo ad alcune categorie di triestini debbano essere estesi a tutti o essere limitati a coloro che sentiamo in coscienza che ne hanno diritto.

In questo senso mi pare che l'emendamento Bertinelli-Vigorelli sia molto opportuno, perché precisa quello che noi vogliamo intende-

re per attività contraria agli interessi nazionali. Si tratta di discriminare coloro che vogliono che Trieste diventi italiana da coloro che non vogliono che Trieste diventi italiana. In questo senso mi associo pienamente all'emendamento. Se poi si possono specificare quali sono gli organi che dovranno individuare questa attività antinazionale, è una questione che può essere esaminata. Ma, nello spirito e nella sostanza, credo che l'emendamento sia molto opportuno.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Già prima, rispondendo all'onorevole Turchi, avevo ricordato che la legge sulla ammissione negli impieghi dei rioptanti alto atesini, anche se contempla un caso che ha notevoli diversità, ha tuttavia anche delle analogie. Che cosa è accaduto per coloro che avevano optato per la cittadinanza tedesca ? Che dopo la guerra, a seguito di accordi internazionali, è stata fatta una legge che dava loro il diritto di rioptare per la cittadinanza italiana, con le necessarie cautele per una determinata serie di comportamenti negativi agli interessi nazionali elencati nella legge. Anche nella legge per il riacquisto degli impieghi e delle pensioni sono state prese delle cautele, che andavano ad aggiungersi a quelle più concrete e di carattere penale, che erano condizione *sine qua non* per il riacquisto della cittadinanza. In questo senso ho richiamato il precedente.

L'articolo 4 – sia felice o no nella formulazione, lo vedremo – risponde ad una esigenza effettiva. Noi veniamo, con questo disegno di legge, a stabilire delle condizioni di privilegio per determinati cittadini italiani, che se fossero stati in circostanze diverse o se non fossero vissuti a Trieste, non l'avrebbero ottenuto. Nulla vieta al legislatore, che stabilisce questi benefici, di porre delle condizioni che non sarebbero consentite in un concorso di carattere generale, in cui tutti i cittadini dovrebbero essere ammessi alla pari. Si è detto che l'attività antinazionale dovrebbe risultare da una pronuncia del magistrato o da una violazione della legge penale. No, siamo su un altro piano. Noi sappiamo che esistono a Trieste persone che hanno fatto parte notoriamente degli infoibatori. Costoro, per circostanze particolari, alcune di pacificazione interna locale, non hanno subìto conseguenze di carattere penale e le azioni penali si sono prescritte. Nessuno, credo, vorrà riaprire processi o divisioni. Ma credo che se qualcuna di queste persone – comprovandolo, e non per sentito dire...

PAJETTA GIAN CARLO. Bisogna fare i processi.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* I processi possono non essere fatti per prescrizione avvenuta o per il Trattato di pace. Ma altro è processare una persona per un determinato atteggiamento, altra cosa è da parte dello Stato italiano negare un beneficio a queste persone che si trovano in tali condizioni. È naturale che una legge di questo genere presupponga un regolamento fatto con altra legge. Allora, anche dalla impostazione giuridica in cui si sarà attuato questo passaggio, avremo la cornice per poter fare il regolamento di applicazione di tutta questa legge. È evidente che contro il provvedimento – che deve essere motivato a norma della Costituzione – di rifiuto da parte della pubblica amministrazione dell'ammissione a questi benefici di chi ne abbia fatto istanza, ritenendo di averne i requisiti, saranno ammessi tutti quei gravami di carattere giurisdizionale, che sono consentiti nel nostro ordinamento.

Non sono però del parere di accettare l'emendamento Vigorelli-Bertinelli. Dire « chiunque abbia compiuto atti diretti ad impedire l'annessione del Territorio Libero all'Italia » costituisce una interpretazione troppo vasta. Bisogna stare attenti. Una definizione di questo genere potrebbe portare a conseguenze assurde. Potrebbe accadere che in una definizione siffatta siano compresi tutti coloro che abbiano riconosciuto in qualunque momento quegli articoli del trattato di pace che staccavano Trieste dall'Italia. C'è la pericolosità, ripeto, di una interpretazione troppo vasta che, in sede politica, i fascisti già delineano e pongono tra i loro assiomi di carattere propagandistico elettorale.

Certamente non è questa l'intenzione degli onorevoli Vigorelli e Bertinelli, ma a me pare che il riferirsi a qualche cosa che non è un pensiero, ma un fatto comprovato, allarghi quella sfera che in un certo senso era più ristretta nella formulazione originale dell'articolo 4.

Quale potrebbe essere una formulazione cautelativa ? Forse quella parola « nazionale » può urtare, per la speculazione che se ne fa e per il valore che la tradizione le attribuisce, al pari del termine « sovversivo », che nella storia ha voluto dire molte cose, secondo le situazioni politiche che si andavano evolvendo.

Mi pare, quindi, che dobbiamo prescindere da una visione politica particolaristica, per ispirarci a una concezione nazionale, nel senso più nobile e assoluto della parola. Abbiamo in proposito dei precedenti anche nelle nostre leggi. Questo principio potrebbe essere bene

espresso dicendo, invece di « nazionali », « italiani ». Ma, per non dare anche a questo termine una interpretazione particolare, potremmo forse studiare qualche altra formula. È quindi questione di formulare bene la legge.

Si potrebbe forse dire: « Sono esclusi dai benefici degli articoli precedenti coloro che non hanno i requisiti fisici e morali richiesti dalle leggi e dai regolamenti italiani ». Per mio conto, l'indicazione del possesso dei requisiti morali per entrare nell'amministrazione dà una possibilità di discriminazione in ordine a quelle cautele che non possiamo non prendere.

LUZZATTO. Vogliamo chiedere il certificato di buona condotta?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Per mio conto, molti di costoro non potranno avere il certificato di buona condotta.

Il riferimento concreto al Territorio libero e agli articoli del trattato di pace non mi pare sia utile farlo, per quella tale interpretazione che mi pare diversa. Adesso sta alla Commissione, a coloro che più di me sono esperti di tecnica legislativa, di trovare una formulazione. Non so se l'onorevole Vigorelli condivida le preoccupazioni che io ho leggendo il suo emendamento.

Voglio aggiungere, infine, questo: diceva l'onorevole Pajetta che questa norma farà una enorme impressione a Trieste. Ora questo disegno di legge è stato pubblicato da tutti i giornali di Trieste e ci sono a Trieste anche giornali che non sono estremamente favorevoli ne all'Italia né al Governo. Eppure tutte queste grandi reazioni non si sono verificate. Naturalmente l'ipotesi che io ho fatto degli infoibatori, l'ipotesi di gente che sia comprovatamente al servizio di uno Stato che non sia il nostro, sarebbero tutte circostanze che farebbero perdere il possesso di quelle qualificazioni morali necessarie per essere ammessi ai benefici di un disegno di legge di questo genere.

VIGORELLI. Mi pare che le obiezioni mosse dal Sottosegretario al nostro emendamento non siano fondate. Innanzi tutto perché il trattato di pace ormai appartiene a un tempo passato; quando esso fu firmato, la situazione era del tutto diversa. Oggi lo stesso disegno di legge prevede il ritorno di Trieste all'Italia, altrimenti non avrebbe senso.

Stando così le cose, non vedo la ragione delle preoccupazioni dell'onorevole Andreotti. Penso invece che determinare quali sono i fatti specifici che possono impedire il beneficio concesso agli impiegati di Trieste, sia il solo mezzo per evitare che il provvedimento sia incerto e si presti ad abusi.

La formula dell'articolo 4 è destinata a rimanere inoperante o a prestarsi all'arbitrio. Il provvedimento deve essere motivato e la formula del nostro emendamento risolverebbe tutte le preoccupazioni.

Comunque, anche se ci fosse un dubbio su questo punto, mi pare che l'affermazione che noi facciamo in una legge, che Trieste deve tornare all'Italia, acquisti un significato particolare, tale che giustifichi la sua approvazione, anche se per avventura non fosse completamente inquadrata nel sistema vigente.

LUZZATTO. Le dichiarazioni del Sottosegretario Andreotti e gli interventi dei colleghi dimostrano che le osservazioni di principio da me esposte hanno trovato una certa eco, per cui io proporrei di rinviare la discussione di questo articolo per esaminare la questione e eventualmente proporre una formulazione più rispondente ai rilievi fatti. Mi sembra, cioè, che si sia fatto un passo avanti verso una intesa generale e penso pertanto che sia il caso di studiare la possibilità di consolidare tale felice stato di cose.

SARAGAT. La formulazione dell'onorevole Andreotti è talmente ovvia che appare addirittura superflua e vale soltanto a seppellire il problema, che, invece, a mio avviso, il disegno di legge e in particolare l'articolo 4 vogliono mettere a fuoco. Se non sbaglio, qui si tratta di premiare il personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni del territorio libero di Trieste, data la particolare situazione storica della zona, escludendo però coloro che si siano adoperati per interessi contrari a quelli che attualmente persegue il nostro paese. È evidente che la formulazione adombrata dall'onorevole Andreotti, sia pure non in un testo preciso, non risolve il problema, mentre lo risolve, a mio avviso, l'emendamento proposto dal collega Vigorelli. Relativa importanza, poi, mi sembra avere il problema del trattato di pace che oggi è indubbiamente superato se non altro dalla dichiarazione tripartita del 18 marzo 1948, e, comunque, dalla evoluzione che il problema di Trieste ha subìto durante questi ultimi anni. Ora, perché non dire chiaramente che noi non intendiamo apportare benefici a coloro che, nonostante questa evoluzione e questo stato di fatto favorevole all'Italia, hanno lottato e lottano per impedire il ritorno di Trieste alla madre patria?

TESAURO. Sono favorevole all'emendamento Vigorelli, ma penso che sia il caso di

attenuarlo nel senso di rendere impossibile una interpretazione che possa risultare eventualmente offensiva per coloro che hanno firmato il trattato di pace. Effettivamente ha ragione l'onorevole Luzzatto quando esorta a leggere con attenzione la Costituzione. Questa in più di un articolo usa il termine «nazione» ed io penso che non dobbiamo avere verso di esso nessun pregiudizio, anche se il fascismo ne ha fatto abuso e gli ha conferito un significato che oggi nessuno di noi condivide. L'articolo 49, per esempio, stabilisce la libertà di tutti i cittadini di associarsi liberamente in partiti per determinare la politica «nazionale» e l'articolo 98, che riguarda i pubblici impiegati, dice che questi sono al servizio esclusivo della «nazione». Se la nostra Costituzione, che non è certamente fascista, si è valsa di questi termini conferendo ad essi un significato non equivoco, nessun impedimento io penso possa esistere a seguire gli stessi criteri in una legge come quella in esame.

MOLINAROLI, *Relatore*. Dichiaro che l'emendamento Vigorelli corrisponde perfettamente alla mia intima persuasione e sono pertanto lieto che la discussione abbia sostanzialmente dimostrato l'orientamento della Commissione favorevole ad esso. In verità io ero convinto che anche la formula precedente dovesse portare alle sue stesse conclusioni, ma dal momento che la formulazione dell'emendamento Vigorelli è più felice, io vi aderisco, senza avere le preoccupazioni manifestate dal rappresentante del Governo, convinto come sono che questa legge rappresenti un atto precisamente antitetico al trattato di pace.

PRESIDENTE. L'onorevole Turchi insiste nel suo emendamento soppressivo dell'articolo 4?

TURCHI. Vi insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 4 presentato dall'onorevole Turchi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Vigorelli e Bertinelli tendente ad aggiungere, dopo le parole: «sono esclusi» le parole: «con provvedimento motivato, coloro che abbiano compiuto atti determinati, diretti ad impedire l'annessione del territorio libero di Trieste all'Italia».

(*È approvato*).

Comunico che mi perviene ora, firmata dal prescritto numero di 57 deputati, la richiesta di deferimento del disegno di legge all'Assemblea, a norma dell'articolo 40, penultimo comma, del regolamento.

La discussione del disegno di legge è, pertanto, sospesa.

La seduta termina alle 12,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI